

## Ctr Venezia sulla decorrenza dei termini

# Imu, decadenza dall'acconto

DI SERGIO TROVATO

**I**l termine di decadenza di 5 anni per richiedere il rimborso di Ici, Imu e Tasi decorre dal versamento dell'acconto di giugno e non dal saldo che va pagato a dicembre. La rata di giugno non è da considerare un pagamento provvisorio, in attesa di definire l'obbligazione con il versamento a saldo. Il termine per la restituzione decorre sempre dall'eseguito pagamento. Lo ha stabilito la commissione tributaria regionale di Venezia, quarta sezione, con la sentenza 826 del 11 luglio 2018.

I giudici d'appello hanno ritenuto infondata la tesi del contribuente, secondo cui l'obbligazione tributaria si esaurirebbe con il solo pagamento del saldo, e sarebbe quella la data di decorrenza del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto.

Secondo la commissione regionale, invece, sussiste «l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso fin dal momento del pagamento dell'acconto». Pertanto, le domande di rimborso relative alle somme versate in acconto vanno valutate come tardive se prodotte oltre il termine di legge.

Per l'Imu e gli altri tributi comunali il termine di decadenza è cinque anni, decorrenti dall'eseguito versamento. In caso contrario, non si forma il silenzio-rifiuto e

si determina l'inammissibilità del ricorso al giudice tributario, per difetto del provvedimento impugnabile. Se l'istanza invece è prodotta nei termini, la tutela del diritto al rimborso può essere chiesta entro il termine di prescrizione decennale.

A proposito di istanza tardive, va ricordato che il giudice tributario non ha il potere di sollevare questioni d'ufficio che non attengano alla regolarità del processo, ad eccezione delle domande di rimborso perché riguardano diritti non disponibili. Quindi, può rilevare la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati. La tardività dell'istanza può essere accertata d'ufficio, anche in appello (Ctr Palermo, sentenza 3234/2018).

Il Tribunale civile di Bologna (sentenza del 12 gennaio 2018) ha inoltre chiarito che qualora un'amministrazione si rifiuti di restituire un tributo versato dal contribuente, in seguito alla presentazione di un'istanza tardiva, non pone in essere un comportamento illecito e non dà luogo a un ingiustificato arricchimento.

In questi casi l'interessato non può proporre un'azione civilistica di risarcimento danni, di indebito oggettivo o di arricchimento senza causa innanzi al giudice ordinario nel più ampio termine di prescrizione decennale. La competenza esclusiva a decidere spetta sempre al giudice tributario.

